

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1121

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416

Presentato il 13 gennaio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge trae origine dalla necessità, avvertita dal Governo, di porre a disposizione del fondo istituito con l'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ulteriori disponibilità finanziarie per la concessione di contributi finanziari degli interventi previsti dalle imprese editrici ai fini della realizzazione delle loro iniziative di ristrutturazione economico-produttiva.

Al riguardo si ricorda che con il richiamato articolo 29 della citata legge n. 416 del 1981, è stato istituito un fondo per i contributi in conto interessi a carico del

bilancio dello Stato sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.

Le originarie dotazioni finanziarie di tale fondo erano costituite da un contributo statale di lire 5 miliardi per il primo esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della predetta legge n. 416 del 1981, di lire 10 miliardi per ciascuno dei nove esercizi finanziari successivi e di lire 5 miliardi per l'ultimo esercizio finanziario.

A tutt'oggi sono stati deliberati, dall'apposito Comitato, finanziamenti alle imprese editrici che hanno assorbito le

predette disponibilità, per cui numerose richieste di finanziamento agevolato, già pervenute agli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, non possono essere prese in considerazione.

In relazione a quanto sopra, con l'articolo 1 del presente disegno di legge viene autorizzato un ulteriore contributo dello Stato di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1993 a favore del predetto fondo.

Con l'articolo 2 viene modificato il terzo comma dell'articolo 33 della citata

legge n. 416 precisando che la garanzia del Fondo si applica con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91.

Con l'articolo 3, infine, viene indicata la copertura finanziaria ai fini del bilancio triennale 1984-1986, mediante l'utilizzo dell'apposito accantonamento preordinato nel fondo speciale per l'anno 1984 e relativa proiezione.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per ciascuno degli anni finanziari dal 1984 al 1993 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, quale ulteriore contributo dello Stato al fondo di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente il concorso dello Stato in conto interessi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica.

ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La garanzia del fondo si applica con le stesse modalità previste dal terzo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, come modificato dall'articolo 12-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91 ».

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 nella specifica voce: « Rifinanziamento del fondo per il credito agevolato di cui all'articolo 29 della legge n. 416 del 1981 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.